Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 517	del 17/12/2024
Oggetto:	**Federazione Italiana Badminton (FIBa):** approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.
Esecuzione:	AG
Conoscenza:	
Consegnata il:	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 517

Riunione del 17/12/2024

VISTA la nota del 20 novembre 2024 prot. n. 00001816-2024 con la quale Federazione Italiana Badminton (FIBa), ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello Statuto deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 novembre 2024;

RILEVATO che il testo del citato Statuto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, l'approvazione, ai fini sportivi, del testo dello Statuto Federazione Italiana Badminton (FIBa), deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 novembre 2024.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
1
517
Riunione del 17/12/24

Protocollo FIBa
Documento in uscita
00001816-2024
20/11/2024
ORCOL

BADMINTON
F.I.Ba.
FEDERAZIONE ITALIANA

Roma, 20 novembre 2024

Al CONI
Attività Istituzionali
Statuti e Regolamenti
statuti.regolamenti@coni.it

Oggetto: Modifiche allo Statuto Federale FIBa

Si trasmettono gli aggiornamenti allo Statuto Federale approvati dall'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie tenutasi presso il Salone d'Onore del Coni in Roma lo scorso 09 novembre ed il verbale redatto dal Notaio, Carlo Brugnoli, registrato a Roma 5 il 14 novembre 2024 N. 11143 Serie 1T per l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giovanni Esposito

Main Sponsor

semeraro

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it; fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE PARALIMPICA riconosciuta dal
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

2
517
17/12/2024

F.I.Ba.
Federazione Italiana Badminton

STATUTO

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

SOMMARIO

TITOLO PRIMO 4
COSTITUZIONE 4
Articolo 1 - Costituzione, natura, sede e durata 4
Articolo 2 - Scopi 4
TITOLO SECONDO 6
I SOGGETTI 6
CAPO I - GENERALITÀ 6
Articolo 3 - Definizione 6
Articolo 4 - Vincolo di Giustizia e Sanzioni 6
CAPO II - AFFILIATI ED ADERENTI 6
Articolo 5 - Affiliati 6
Articolo 6 - Affiliazione 6
Articolo 7 - Diritti e doveri degli E.S.D. 7
Articolo 8 - Aderenti 7
CAPO III - TESSERATI 8
Articolo 9 - Tesserati 8
Articolo 10 - Diritti e doveri dei tesserati 9
Articolo 11 - Cariche d'onore 9
TITOLO TERZO 10
I VOTI 10
Articolo 12 - Diritto di voto degli E.S.D. - Computo dei voti plurimi 10
Articolo 13 - Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati 13
TITOLO QUARTO 14
GLI ORGANI 14
Articolo 14 - Organi federali 14
Articolo 15 - Generalità 14
Articolo 16 - Integrazione degli organi elettivi collegiali 14
CAPO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI 15
Articolo 17 - L'assemblea nazionale 15
Articolo 18 - Convocazione e validità dell'assemblea nazionale 16
Articolo 19 - Attribuzioni dell'assemblea nazionale 16
Articolo 20 - Modalità di deliberazione dell'assemblea nazionale 17
Articolo 21 - Modificazioni dello statuto 17
Articolo 22 - Commissione Verifica dei poteri e Commissione scrutinio nelle assemblee nazionali 18
Articolo 23 - Il presidente della F.I.Ba. 18
Articolo 24 - Il Consiglio federale 18
Articolo 25 - Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni 20
Articolo 26 - Decadenza del Consiglio federale 20
Articolo 27 - Il consiglio di presidenza 21
Articolo 28 - Il collegio dei revisori dei conti 21
Articolo 29 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale 21
Articolo 30 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale 22

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Articolo 31 - Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio 22
Articolo 32 - Commissione federale di garanzia 22
Articolo 33 - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio 22
CAPO II - ORGANI FEDERALI PERIFERICI 22
Articolo 34 - L'assemblea regionale o provinciale 22
Articolo 35 - Attribuzioni dell'assemblea regionale o provinciale 23
Articolo 36 - Il comitato regionale 23
Articolo 37 - Il comitato provinciale 24
Articolo 38 - Il presidente del comitato regionale o provinciale 24
Articolo 39 - Il delegato regionale o provinciale 24
CAPO III - ORGANI DI GIUSTIZIA 24
Articolo 40 - Principi informatori della giustizia federale 24
Articolo 41 - Istituzione, nomina e articolazione territoriale dei giudici sportivi nazionale e territoriale 25
Articolo 42 - Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio 25
Articolo 43 - Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello 25
Articolo 44 - Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio 26
Articolo 45 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali 26
Articolo 46 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio 26
Articolo 47 - Registri dei procedimenti e delle sanzioni 26
CAPO IV - SEGRETERIA FEDERALE 26
Articolo 48 - La segreteria federale 26
TITOLO QUINTO 28
ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI 28
Articolo 49 - Requisiti di eleggibilità 28
Articolo 50 - Incompatibilità e opzione 28
Articolo 51 - Candidature 29
TITOLO SESTO 30
PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA 30
Articolo 52 - Patrimonio 30
Articolo 53 - Esercizio finanziario 30
TITOLO SETTIMO 31
CONTROVERSIE 31
Articolo 54 - Arbitrato 31
Articolo 55 - Sistema di Giustizia sportiva e ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport 31
TITOLO OTTAVO 32
NORME FINALI 32
Articolo 56 - Anno sportivo federale 32
Articolo 57 - Statuto e regolamenti federali 32
Articolo 58 - Proposta di scioglimento della F.I.B.a. 32

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE

Articolo 1 - Costituzione, natura, sede e durata

1.1 La Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.) si è costituita il 23 marzo 1985, per trasformazione dell'Associazione Italiana Badminton, sorta nel 1976 e convalidata con atto notarile nel 1977.

1.2 È un'associazione senza fini di lucro, che gode di personalità giuridica di diritto privato disciplinata secondo i principi enunciati negli artt. 5, comma 2, lett. b), 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni sul riordino del C.O.N.I., nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

1.3 È costituita da tutti gli enti sportivi dilettantistici (di seguito indicati "E.S.D." o "affiliati") di cui all'art. 6 del D. L. 36/2021 e successive modifiche che praticano il Badminton, il Beach Badminton, il Para Badminton, l'Air Badminton e quali attività sperimentali e non esclusive il Pickleball e il Pickleball in carrozzina. Possono altresì farne parte i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato.

1.4 È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed è l'unico organismo autorizzato da parte della Badminton World Federation (B.W.F.) e della Badminton Europe Confederation (B.E.C.) a disciplinare, regolare e gestire il Badminton, il Beach Badminton, il Para Badminton e l'Air Badminton nel territorio nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.

1.5 È affiliata alla Badminton World Federation (B.W.F.) ed alla Badminton Europe Confederation (B.E.C.) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e dalle quali è riconosciuta unica rappresentante del Badminton in Italia.

1.6 È riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ai fini sportivi in qualità di federazione sportiva ed opera, sotto la vigilanza del C.O.N.I., quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e Discipline Sportive Associate (D.S.A.), con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (I.O.C.) e del C.O.N.I. anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. È altresì riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) quale Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica e in tale qualità si uniforma agli indirizzi e decisioni del Comitato Paralimpico Internazionale (I.P.C.) e del C.I.P., in materia di attività paralimpica.

1.7 Ha sede in Roma e durata illimitata.

1.8 La Federazione svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi dell'I.O.C. ~~CIO~~, dell'I.P.C., del C.O.N.I. e del C.I.P..

Articolo 2 - Scopi

2.1 La F.I.Ba. ha per scopi:

a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la regolamentazione del Badminton, del Beach Badminton, del Para Badminton, dell'Air Badminton, del Pickleball e del Pickleball in carrozzina, quest'ultime due quali attività sperimentali e non esclusive, in Italia in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, con particolare riferimento all'attività giovanile, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio;

b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle norme sportive antidoping del C.O.N.I. e dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della World Anti Doping Agency (W.A.D.A.), alle quali la F.I.Ba. aderisce incondizionatamente;

c) la lotta contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza, sia fisica sia verbale e di corruzione;

d) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'I.O.C., dall'I.P.C., dalla B.W.F., dalla B.E.C. dal C.O.N.I. e dal C.I.P.;

e) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del Badminton in tutte le sue discipline e varianti.

2.2 La F.I.Ba. promuove la cultura della responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile in ogni iniziativa utile al perseguimento dei propri scopi, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

l'attuazione di programmi di formazione di atleti, tecnici, dirigenti ed ufficiali di gara.

2.3 L'attività della F.I.Ba., nella piena osservanza delle norme sul dilettantismo emanate dal C.I.O./ I.P.C., è estranea ad ogni influenza religiosa, partitica e razziale.

2.4 L'ordinamento federale è ispirato ai principi di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

2.5 La F.I.Ba. si impegna a dare attuazione, per quanto di propria competenza, all'art. 33 "Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori" del d.lgs del 28 febbraio 2021, n. 36 e all'art. 16 "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport" del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e ss.mm.ii;

2.6 Per il raggiungimento dei propri scopi, la F.I.Ba. può svolgere le attività strumentali di seguito elencate:

a) gestire impianti sportivi propri o di terzi, pubblici o privati;
b) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
c) promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
d) organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;
e) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, Corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
f) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei propri scopie, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti i medesimi;
g) aderire ad Enti, Associazioni, Organismi privati o pubblici, nazionali e internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
h) intrattenere rapporti di collaborazione con le Organizzazioni Internazionali, l'Unione Europe, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;
i) costituire Società di Capitali ovvero assumere in esse interesse o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti;
j) svolgere ogni altra attività strumentale purché non in contrasto con gli scopi istituzionali.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO SECONDO

I SOGGETTI

CAPO I - GENERALITÀ

Articolo 3 - Definizione

3.1 Fanno parte della F.I.Ba. gli E.S.D., unitamente alle persone fisiche.
3.2 Gli E.S.D. sono gli affiliati, che costituiscono la F.I.Ba.; fanno parte della F.I.Ba. anche gli aderenti.
3.3 Le persone fisiche sono i tesserati.

Articolo 4 - Vincolo di Giustizia e Sanzioni

4.1 I soggetti della F.I.Ba sono tenuti a rispettare e a far rispettare i principi della lealtà e correttezza sportiva, ad osservare e a far osservare le norme federali, statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni e le disposizioni impartite dagli organi federali, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
4.2 L'appartenenza alla F.I.Ba. comporta l'obbligo di rivolgersi, per la tutela dei diritti e degli interessi che hanno origine nell'ambito dell'Ordinamento federale, agli Organi di giustizia di cui agli artt.36 e seguenti del presente Statuto, salvo quanto previsto dalla L. n.280/2003, nonché la soggezione alle sanzioni disciplinari e sportive previste dal regolamento di giustizia per i soggetti che, per qualsiasi ragione, contravvengono a quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti federali.
4.3 Le sanzioni sono irrogate dai competenti organi di giustizia, a seguito di procedimento che rispetta il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, secondo le norme del regolamento di giustizia.

CAPO II - AFFILIATI ED ADERENTI

Articolo 5 - Affiliati

5.1 Sono affiliati alla F.I.Ba. gli E.S.D. che hanno come fine la pratica delle discipline federali nell'ambito del territorio nazionale e che si impegnano ad osservarne lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.
5.2 Gli statuti degli E.S.D. devono essere redatti in conformità al D. Lgs. 36/2021 e s.m.i., sulla base del principio di democrazia interna, devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei soci e l'esplicita esclusione dello scopo di lucro e la partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
5.3 Gli statuti degli E.S.D. devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo statuto ed ai regolamenti della F.I.Ba.
5.4 I Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, che abbiano sottoscritto convenzioni con il C.O.N.I., possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione degli E.S.D., in osservanza di quanto previsto dalle convenzioni stesse e dai regolamenti attuativi. Il Regolamento Organico norma, nel particolare, per i Gruppi sportivi militari e per i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, il rapporto di affiliazione e tesseramento.

Articolo 6 - Affiliazione

6.1 L'affiliazione è il rapporto che lega un E.S.D. alla F.I.Ba.
6.2 Sulle domande di affiliazione delibera il consiglio federale della F.I.Ba..
6.3 Gli E.S.D. sono riconosciuti ai fini sportivi da parte del consiglio federale della F.I.Ba. Lo statuto degli E.S.D. e le sue eventuali successive variazioni sono soggetti all'approvazione del consiglio federale della F.I.Ba..
6.4 Gli E.S.D. possono stabilire la loro sede in uno degli stati membri dell'unione europea purché abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea.
6.5 Gli E.S.D. devono provvedere annualmente alla conferma dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.
6.6 Gli E.S.D. cessano di appartenere alla F.I.Ba. nei seguenti casi:
a) per recesso;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

b) per scioglimento volontario;
c) per inattività durante un anno sportivo federale;
d) per revoca dell'affiliazione da parte del consiglio federale, nei ~~soli~~ casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
e) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia;
f) per mancata riaffiliazione annuale.

6.7 In ogni caso di cessazione, gli E.S.D. devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Ba. e ad altri E.S.D..

6.8 I componenti del consiglio direttivo degli E.S.D., in carica al momento della cessazione, sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso i predetti dirigenti degli E.S.D. morosi cessati non possono assumere cariche sociali in altri E.S.D. fino a che i debiti dell'E.S.D. cessato non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione del divieto, il consiglio federale respinge la richiesta di affiliazione o revoca l'affiliazione dell'E.S.D. interessato.

6.9 La cessazione di appartenenza alla F.I.Ba. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di quest'ultima.

6.10 Avverso le decisioni della Federazione di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta nazionale del C.O.N.I., previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

6.11 La F.I.Ba. disciplina i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del C.O.N.I..

Articolo 7 - Diritti e doveri degli E.S.D.

7.1 Gli E.S.D. hanno diritto:
a) di partecipare alle assemblee federali;
b) di partecipare all'attività, agonistica o non agonistica ufficiale, nonché all'attività internazionale;
c) di organizzare manifestazioni di Badminton, Beach Badminton, Para Badminton, Air Badminton, Pickleball e Pickleball in carrozzina nel rispetto dei vigenti regolamenti federali.

7.2 Sono tenuti a rispettare e a far rispettare i principi della lealtà e correttezza sportiva, ad osservare e a far osservare le norme federali, statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni e le disposizioni impartite dagli organi federali, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

7.3 Devono inoltre rispettare e far rispettare le norme emanate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali ed internazionali, le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni internazionali, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi dell'I.O.C., dell'I.P.C., del C.O.N.I. e del C.I.P. e le norme del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I..

7.4 Si impegnano infine alla tutela della salute degli atleti, alla prevenzione ed alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, alla lotta contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza, sia fisica sia verbale, di commercializzazione e di corruzione.

7.5 Gli E.S.D. sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.Ba. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

Articolo 8 - Aderenti

8.1 Possono chiedere di aderire alla F.I.Ba., senza avere la qualifica di ente sportivo dilettantistico affiliato, anche scuole, università, parrocchie, caserme, o le "basi associative", come definite dai regolamenti del C.O.N.I., che svolgono attività promozionale per lo sport del Badminton, del Beach Badminton, del Para Badminton, dell'Air Badminton, del Pickleball e del Pickleball in carrozzina senza avere i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione.

8.2 Sulle domande di adesione delibera il consiglio federale F.I.Ba..

8.3 Agli aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli E.S.D., ma ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto, di cui al titolo III del presente statuto; agli stessi non si applica la cessazione dell'adesione per inattività, a meno che la stessa non superi il quadriennio.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CAPO III - TESSERATI

Articolo 9 - Tesserati

9.1 Il tesseramento è il rapporto che lega una persona alla F.I.Ba.

9.2 Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la F.I.Ba. sono:

a) tramite gli E.S.D.:
   1) gli atleti sociali;
   2) i dirigenti sociali;
   3) i tecnici sociali;
   4) i medici sociali;
   5) i preparatori fisici sociali;

b) direttamente:
   1) gli atleti non sociali;
   2) i dirigenti federali;
   3) i tecnici non sociali;
   4) i medici non sociali;
   5) i preparatori fisici non sociali;
   6) gli ufficiali di gara;
   7) i direttori di gara;
   8) le cariche onorarie;

c) tramite gli aderenti, coloro che intendano svolgere esclusivamente attività promozionale avendo a riferimento i soggetti di cui all'art.8.

9.3 Il tesseramento decorre:

a) dalla data del rilascio della tessera per:
   - atleti sociali e non sociali;
   - i dirigenti sociali;
   - i tecnici sociali;
   - i medici sociali;
   - i preparatori fisici sociali;

b) dall'accettazione della carica o dell'incarico per:
   - dirigenti federali;

c) dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, albi o elenchi federali per:
   - i tecnici non sociali;
   - i medici non sociali;
   - i preparatori fisici non sociali;
   - gli ufficiali di gara;
   - i direttori di gara;

d) dalla proclamazione da parte dell'assemblea nazionale per:
   - le cariche onorarie.

9.4 Il tesseramento tramite gli E.S.D. è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione di appartenenza.

9.5 Il tesseramento cessa:

a) per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per radiazione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
c) per cessazione alla F.I.Ba. dell'E.S.D. di appartenenza;
d) per mancato rinnovo della tessera.

9.6 Il tesseramento ha validità fino al termine dell'anno sportivo in corso.

9.7 La F.I.Ba. rilascia la tessera federale direttamente o tramite gli E.S.D. di appartenenza, secondo le procedure di rilascio indicate nel regolamento organico.

9.8 Il tesseramento vincola l'attività sportiva dell'atleta agonista all'E.S.D. per un solo anno sportivo ed il vincolo sportivo è regolamentato secondo la legislazione vigente. I casi di rinnovo o trasferimento o svincolo, nonché le condizioni e modalità dei trasferimenti, sono disciplinati dal regolamento organico.

9.9 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

9.10 I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del C.O.N.I..

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Articolo 10 - Diritti e doveri dei tesserati

10.1 I tesserati hanno diritto:
a) al rilascio della tessera federale;
b) di partecipare alle attività federali;
c) di candidarsi alle cariche federali.

10.2 I tesserati sono tenuti a rispettare i principi della lealtà e della correttezza sportiva, ad osservare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni e le disposizioni impartite dagli organi federali, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza.

10.3 I tesserati sono tenuti, in particolare, all'osservanza del codice di comportamento sportivo e delle norme antidoping emanate dal C.O.N.I. e delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A., la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.

10.4 La F.I.Ba. garantisce la tutela della posizione sportiva, la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata, dalle atlete madri in attività, per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica, che dovrà avvenire entro i 12 mesi successivi alla nascita. Per lo stesso periodo garantisce altresì il diritto al mantenimento del tesseramento da parte delle atlete che esercitano anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa ed alla salvaguardia del merito sportivo acquisito.

10.5 Gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

10.6 È fatto divieto ai tesserati dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.Ba., della B.W.F. e della B.E.C.. Le modalità, gli ambiti di attuazione e le sanzioni per i casi di violazione del suddetto divieto sono fissati nel regolamento di giustizia.

10.7 Il soggetto radiato dalla F.I.Ba. può praticare attività sportive e quindi essere tesserato presso Enti diversi dalla F.I.Ba., ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte della F.I.Ba., al C.O.N.I. che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabile della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Articolo 11 - Cariche d'onore

11.1 L'assemblea nazionale, su proposta del consiglio federale, può nominare:
a) il presidente emerito, tra chi abbia già rivestito la carica di presidente federale e si sia segnalato per straordinari meriti nella storia federale e nella conduzione della federazione. Il presidente emerito può essere consultato dal presidente e può svolgere attività di rappresentanza della federazione, laddove richiesto dal Presidente o dal consiglio federale;
b) il presidente onorario tra gli ex presidenti federali che abbiano acquisito particolari meriti nell'attività dirigenziale e di conduzione della Federazione;
c) il consultore d'onore tra i soggetti, tesserati e non, che abbiano acquisito riconosciuti meriti nell'attività agonistico-sportiva e/o dirigenziale nell'ambito federale.

11.2 La carica di presidente emerito e di presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

11.3 Le cariche onorarie si intendono conferite a vita, salva motivata revoca delle stesse da parte dell'assemblea nazionale o rinuncia espressa da parte del titolare.

11.4 I titolari di cariche d'onore partecipano alle assemblee, nazionali e periferiche, senza diritto di voto e su invito del Presidente Federale possono assistere alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO TERZO

I VOTI

Articolo 12 - Diritto di voto degli E.S.D. - Computo dei voti plurimi

12.1 Il diritto di voto è riconosciuto ai Gruppi sportivi militari e ai Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e agli E.S.D. iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d. lgs. 39/2021, che siano affiliati alla F.I.Ba. da almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.Ba. stabilita dai programmi federali. Ai fini dell'esercizio di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024. A tal fine è da considerare attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla F.I.Ba..

12.2 I voti vengono attribuiti dalla segreteria federale al 31 dicembre di ogni anno sportivo federale ed hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

12.3 Ogni E.S.D., per l'attività agonistica del Badminton, del Beach Badminton, del Para Badminton e dell'Air Badminton, ha diritto all'assegnazione dei seguenti punti, i quali concorrono alla determinazione dei voti plurimi spettanti a ciascun E.S.D. ai sensi dei successivi artt. 12.5 e 12.6:

a) per l'attività internazionale, sulla base del numero di giocatori presenti in classifica e sulla base della posizione dei propri giocatori nelle classifiche B.W.F. in vigore al 31 dicembre di ogni anno sportivo federale:

SENIOR			
POSIZIONE	PUNTI ASSEGNATI in caso di ≥ 2.000 giocatori in classifica	PUNTI ASSEGNATI in caso di 1.999-1.000 giocatori in classifica	PUNTI ASSEGNATI in caso di ≤ 999 giocatori in classifica
1-16	70	50	30
17-48	42	30	18
49-96	14	10	6

JUNIOR			
POSIZIONE	PUNTI ASSEGNATI in caso di ≥ 2.000 giocatori in classifica	PUNTI ASSEGNATI in caso di 1.999-1.000 giocatori in classifica	PUNTI ASSEGNATI in caso di ≤ 999 giocatori in classifica
1-16	42	30	18
17-48	25	18	11
49-96	8	6	4

PARA BADMINTON			
POSIZIONE	PUNTI ASSEGNATI in caso di ≥ 150 giocatori in classifica	PUNTI ASSEGNATI in caso di 149-50 giocatori in classifica	PUNTI ASSEGNATI in caso di ≤ 49 giocatori in classifica
1-4	25	18	11
5-12	15	11	7
13-24	6	4	2

b) per i risultati conseguiti nei campionati a squadre:

MANIFESTAZIONE	PIAZZAMENTO	PUNTI ASSEGNATI
Serie A	1^ classificata play off	80
Serie A	2^ classificata play off	60
Serie A	3^ classificata play off	50
Serie A	4^ classificata play off	40
Serie A	5^ - 8^ classificata	20

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Serie A	9^ e 10^ classificata	10
Serie B	1^ classificata play off	30
Serie B	2^ classificata play off	24
Serie B	3^ classificata play off	18
Serie B	4^ classificata play off	12
Serie C	Promozione in B	10
Under 17	1^ classificata	20
Under 17	2^ classificata	16
Under 17	3^ classificata	12
Under 17	4^ classificata	8
Master	1^ classificata	20
Master	2^ classificata	16
Master	3^ classificata	12
Master	4^ classificata	8

c) per i risultati conseguiti da propri atleti nei campionati nazionali individuali (in ogni singola disciplina: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto):

MANIFESTAZIONE	PIAZZAMENTO	PUNTI ASSEGNATI
ASSOLUTI	1° classificato	20
	2° classificato	16
	3° - 4° classificato	14
	5° - 8° classificato	10
	9° - 16° classificato	6
	17° - 32° classificato	2
	33° - 64° classificato	1
JUNIOR UNDER	1° classificato	10
	2° classificato	8
	3° - 4° classificato	7
	5° - 8° classificato	5
	9° - 16° classificato	3
	17° - 32° classificato	1
MASTER	1° classificato	5
	2° classificato	4
	3° - 4° classificato	3
	5° - 8° classificato	2
	9° - 16° classificato	1

d) per i risultati conseguiti da propri atleti nei campionati regionali individuali (in ogni singola disciplina: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto):

MANIFESTAZIONE	PIAZZAMENTO	PUNTI ASSEGNATI
ASSOLUTI	1° classificato	8
	2° classificato	7
	3° - 4° classificato	6
	5° - 8° classificato	4
	9° - 16° classificato	1
JUNIOR UNDER	1° classificato	4
	2° classificato	3
	3° - 4° classificato	2
	5° - 8° classificato	1
MASTER	1° classificato	3
	2° classificato	2
	3° - 4° classificato	1

12.4 I punti di cui al precedente art. 12.3 vengono attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non dà diritto al conseguimento dei relativi punti.
I punti per i campionati regionali sono ridotti del 50% per gli E.S.D. situati in regioni dove non sia ancora costituito il comitato regionale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Qualora i punti per il piazzamento nei campionati individuali di categoria delle discipline di doppio siano appannaggio di componenti della coppia appartenenti a due E.S.D. differenti, i relativi punti sono divisi a metà.

12.5 Nel caso in cui gli E.S.D. aventi diritto di voto siano in numero inferiore a cinquecento, ciascuno di essi, oltre al voto di base, ha diritto, in base al punteggio medio degli ultimi 4 anni sportivi conteggiato ai sensi dei precedenti artt. 12.3 e 12.4, ai voti plurimi determinati ai sensi della seguente tabella, tenuto conto che nessun E.S.D. può detenere un numero di voti maggiore di 15 volte il voto di base.

TABELLA VOTI PLURIMI NEL CASO IN CUI GLI E.S.D. AVENTI DIRITTO DI VOTO SIANO INFERIORI A 500	
MEDIA PUNTI ULTIMI 4 ANNI SPORTIVI	VOTI PLURIMI ASSEGNATI
PIÙ DI 600	15
TRA 500,01 E 600	13
TRA 400,01 E 500	11
TRA 300,01 E 400	9
TRA 200,01 E 300	7
TRA 150,01 E 200	5
TRA 100,01 E 150	3
TRA 50,01 E 100	2
TRA 20,01 E 50	1

12.6 Nel caso in cui gli E.S.D. aventi diritto di voto siano in numero pari o superiore a cinquecento, ciascuno di essi, oltre al voto di base, ha diritto, in base al punteggio medio degli ultimi 4 anni sportivi conteggiato ai sensi dei precedenti artt. 12.3 e 12.4, ai voti plurimi determinati ai sensi della seguente tabella, tenuto conto che nessun E.S.D. può detenere un numero di voti maggiore di 40 volte il voto di base.

TABELLA VOTI PLURIMI NEL CASO IN CUI GLI E.S.D. AVENTI DIRITTO DI VOTO SIANO PARI O SUPERIORI A 500	
MEDIA PUNTI ULTIMI 4 ANNI SPORTIVI	VOTI PLURIMI ASSEGNATI
PIÙ DI 600	40
TRA 500,01 E 600	35
TRA 400,01 E 500	29
TRA 300,01 E 400	24
TRA 200,01 E 300	19
TRA 150,01 E 200	13
TRA 100,01 E 150	8
TRA 50,01 E 100	5
TRA 20,01 E 50	3

I voti plurimi assegnati a ciascun E.S.D. ai sensi del presente art. 12.6, potranno tuttavia essere ridotti al fine di impedire che qualsiasi E.S.D. detenga una percentuale di voti superiore all'1% del totale complessivo dei voti assegnati, di base e plurimi.

12.7 I voti plurimi sono conteggiati annualmente dalla segreteria federale distintamente per ogni possibile assemblea nazionale, regionale e provinciale alla data di scadenza di ogni anno sportivo e valgono fino al conteggio dell'anno successivo.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Articolo 13 - Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati

13.1 Gli atleti ed i tecnici partecipano alle assemblee nazionali con diritto di voto tramite delegati eletti nell'ambito dei singoli E.S.D. di appartenenza con il limite di un atleta e di un tecnico per ciascun E.S.D. avente diritto di voto.

13.2 L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto:
a) agli atleti maggiorenni in attività e tesserati;
b) ai tecnici sociali maggiorenni in attività regolarmente iscritti nell'albo e negli elenchi.

13.3 I delegati degli atleti e dei tecnici esprimono, nelle assemblee nazionali, un numero di voti pari rispettivamente al 20% ed al 10% dei voti complessivamente attribuiti all'E.S.D. di appartenenza; ad evitare l'attribuzione di voti frazionari, ai soli fini di tali votazioni in sede assembleare nazionale e della determinazione dei quorum, i voti attribuiti a ciascun E.S.D. sono moltiplicati per 10 e quindi ripartiti, per l'esercizio del diritto di voto, nella misura di 7 decimi al presidente, di due decimi al delegato degli atleti e di un decimo al delegato dei tecnici.

13.4 Per l'esercizio del diritto di voto, si fa riferimento alla sede degli E.S.D. di appartenenza.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI

Articolo 14 - Organi federali

14.1 Gli organi della F.I.Ba. sono:

a) ORGANI CENTRALI
   1) l'assemblea nazionale;
   2) il presidente della F.I.Ba.;
   3) il consiglio federale;
   4) il segretario generale;
   5) il collegio dei revisori dei conti;
   6) il procuratore federale;
   7) la commissione federale di garanzia;

b) ORGANI PERIFERICI
   1) l'assemblea regionale;
   2) il presidente del comitato regionale;
   3) il comitato regionale;
   4) il delegato regionale;
   5) l'assemblea provinciale;
   6) il presidente del comitato provinciale;
   7) il comitato provinciale;
   8) il delegato provinciale;

c) ORGANI DI GIUSTIZIA
   1) Il giudice sportivo nazionale;
   2) I giudici sportivi territoriali;
   3) Il tribunale federale;
   4) la corte federale di appello.

Articolo 15 - Generalità

15.1 Salvo se diversamente previsto, tutte le cariche federali, siano esse elettive o di nomina, hanno la durata di un quadriennio olimpico, tranne la carica di delegato provinciale che ha scadenza al 31 dicembre di ogni anno sportivo federale.

15.2 Le sole cariche di nomina, con esclusione degli organi di giustizia, del procuratore federale e della commissione federale di garanzia, decadono al decadere dell'organo che li ha nominati.

15.3 Il Presidente è eletto in ogni caso, anche in caso di ballottaggio, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

15.4 I Presidenti e i membri degli organi direttivi federali centrali e periferici restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 3 del d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% +1) degli aventi diritto al voto. In tal caso il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero degli E.S.D. presenti o delegati (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero di voti.

15.5 La F.I.Ba. può prevedere un'indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi federali centrali e periferici investiti in particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale.

Articolo 16 - Integrazione degli organi elettivi collegiali

16.1 In caso di vacanza non contemporanea, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti di un organo elettivo, in numero tale da non causare decadenza dell'organo, subentrano i primi dei non eletti purché nel Consiglio Federale sia comunque garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti il Consiglio medesimo, nel calcolo non saranno considerate le funzioni decimali e purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.

16.2 Nel caso in cui non possa realizzarsi il meccanismo di sostituzione dei componenti decaduti, previsto dal precedente art. 16.1,si provvede al rinnovo della carica alla prima assemblea utile, sempre che

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

non sia compromessa la funzionalità dell'organo.

16.3 In tutti i casi in cui il numero delle vacanze sia tale da compromettere la funzionalità dell'organo, è necessario convocare l'assemblea in sessione straordinaria per la ricostituzione delle cariche vacanti o dell'intero organo. L'assemblea straordinaria elettiva deve trovare svolgimento, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al successivo art. 18.3, entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità dell'organo che deve essere rinnovato, o comunque dal suo accertamento.

CAPO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Articolo 17 - L'assemblea nazionale

17.1 L'assemblea nazionale è l'organo sovrano della F.I.Ba. ed ha pieni poteri deliberativi.

17.2 Ogni E.S.D. partecipa all'assemblea attraverso il proprio presidente, nonché attraverso un rappresentante dei tecnici e un rappresentante degli atleti, eletti ai sensi del precedente art. 13. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso E.S.D., il quale a sua volta, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 17.4, può rappresentare altri E.S.D.. Il Presidente non può delegare coloro che partecipano all'assemblea nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.

17.3 Non possono partecipare all'assemblea nazionale coloro i quali:
a) siano destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione, in corso di esecuzione al momento della adunanza;
b) non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

17.4 In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'assemblea nazionale, gli E.S.D., i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, posso rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altro E.S.D. avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di E.S.D. può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:
- 1 se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 E.S.D. votanti;
- 2 fino a 400 E.S.D. votanti;
- 3 fino a 800 E.S.D. votanti;
- 4 fino a 1.500 E.S.D. votanti;
- 5 oltre 1.500 E.S.D. votanti.

La delega è redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'E.S.D. delegante e deve contenere, a pena di inammissibilità:
- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'E.S.D. delegante;
- la denominazione dell'E.S.D. delegato e le generalità del soggetto appositamente delegato.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici di cui al precedente art. 13 possono rappresentare solo il proprio E.S.D. e non possono ricevere ne rilasciare deleghe. Il rappresentante impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un supplente identificato nel primo dei non eletti di ciascuna categoria. Ai rappresentanti degli E.S.D. affiliati, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori del proprio E.S.D..

17.5 Possono partecipare altresì all'assemblea nazionale, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare E.S.D. o atleti o tecnici né direttamente né per delega:
a) gli E.S.D. non provvisti dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto;
b) gli aderenti, come definiti dal precedente art. 8;
c) il presidente ed i componenti di tutti gli organi federali centrali e di giustizia;
d) i titolari di cariche onorarie;
e) i candidati alle cariche federali elettive;
f) quanti altri il presidente o il consiglio federale ritengano opportuno invitare.

17.6 L'assemblea nazionale deve tenersi in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.

17.7 L'assemblea nazionale deve tenersi in seduta straordinaria per l'elezione del presidente federale, del consiglio federale, del presidente del collegio dei revisori dei conti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché nella ipotesi prevista dal precedente art. 16.3. L'assemblea straordinaria è inoltre convocata quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei componenti del consiglio federale ovvero sia richiesto dalla metà più uno degli E.S.D. aventi diritto di voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

17.8 L'assemblea deve inoltre tenersi in seduta straordinaria nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o in caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio d'esercizio approvato dal consiglio federale. In tale ipotesi, l'assemblea è costituita solo dagli E.S.D. aventi diritto di voto.

17.9 Quando sia indetta per il rinnovo di cariche federali, l'assemblea straordinaria deve trovare svolgimento nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al successivo art. 18.3 ed entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione, o comunque dal suo accertamento.

Articolo 18 - Convocazione e validità dell'assemblea nazionale

18.1 L'assemblea è convocata dal presidente federale su deliberazione del consiglio federale o, nei casi previsti, da chi lo sostituisce.

18.2 La convocazione dell'assemblea, contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno, è spedita agli aventi diritto di voto almeno 20 giorni prima della data fissata mediante lettera raccomandata o per via telematica con prova di ricezione. Indipendentemente dall'atto della convocazione, la data dell'assemblea è resa nota almeno 45 giorni prima con comunicato federale.

18.3 In caso di assemblea elettiva l'avviso di convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria generale secondo i voti di base e i voti plurimi conteggiati ai sensi del precedente art. 12, è trasmesso agli Affiliati, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata a/r, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'assemblea elettiva. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

18.4 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche per delega, nei limiti previsti dal presente Statuto), di almeno la metà degli E.S.D. aventi diritto di voto.

18.5 L'assemblea elettiva, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza (anche per delega, nei limiti previsti dal presente Statuto) di almeno il 35% degli E.S.D. aventi diritto di voto, fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 15.

18.6 Per la sola assemblea nazionale straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie, il quorum costitutivo in seconda convocazione sarà non inferiore al 20%.

18.7 Nell'assemblea nazionale il Presidente ed il Vice Presidente sono indicati dal Presidente Federale e proposti all'assemblea.

18.8 Nell'assemblea nazionale elettiva il Presidente è indicato dalla federazione, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'assemblea mentre il Vice Presidente è indicato dal Presidente Federale e proposto all'assemblea.

18.9 Il segretario dell'assemblea nazionale è il segretario generale della federazione.

Articolo 19 - Attribuzioni dell'assemblea nazionale

19.1 L'assemblea nazionale in seduta ordinaria, e con questa successione:
- a) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del consiglio federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati;
- b) elegge con votazioni separate e successive:
  1) il presidente federale;
  2) i componenti del consiglio federale;
  3) il presidente del collegio dei revisori dei conti;

19.2 L'assemblea nazionale in seduta straordinaria:
- a) elegge con votazioni separate e successive, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo:
  1) il presidente federale;
  2) i componenti del consiglio federale;
  3) il presidente del collegio dei revisori dei conti;
- b) delibera il bilancio di esercizio annuale che abbia avuto parere negativo dal collegio dei revisori dei conti o che non sia stato approvato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.; in tale ipotesi l'assemblea è costituita solo dagli E.S.D. aventi diritto di voto;
- c) delibera sulle proposte di modificazione dello statuto;
- d) delibera lo scioglimento della F.I.Ba..

19.3 L'assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

a) nomina, su proposta del consiglio federale, le cariche d'onore;
b) elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del consiglio federale o il presidente del collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo e non sostituiti;
c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

19.4 Per la sola elezione dei componenti del consiglio federale, i rappresentanti degli E.S.D., i delegati degli atleti e dei tecnici votano esclusivamente per i propri rappresentanti.

19.5 L'assemblea ordinaria elettiva si svolge entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi. Qualora, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del presidente, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Articolo 20 - Modalità di deliberazione dell'assemblea nazionale

20.1 L'assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea, salvo che per le modificazioni dello statuto, per cui sono necessari almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati in assemblea, per la proposta di scioglimento della F.I.Ba., per le assemblee elettive e salvo i casi previsti all'art. 15.

20.2 Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:
a) per alzata di mano e controprova se così deciso dall'assemblea;
b) a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei votanti che dispongano della maggioranza dei voti accreditati dalla commissione di verifica dei poteri;
c) a scrutinio segreto se trattasi di elezioni a cariche federali;
d) per acclamazione se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'assemblea o della proclamazione delle cariche d'onore.

Per le votazioni a scrutinio segreto sono ammessi, se previamente deliberati dal consiglio federale, sistemi informatizzati di espressione e scrutinio del voto.
La F.I.Ba. adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
Nell'assemblea nazionale elettiva il voto è esercitato comunque in forma elettronica.
Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.Ba. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del C.O.N.I. disciplina modalità e regole uniformi.

20.3 È eletto presidente della F.I.Ba. il candidato che ottenga almeno il 50% più uno dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli in assemblea.

20.4 Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma 3, si procede al ballottaggio all'esito del quale, se ancora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al comma 3, deve celebrarsi una nuova assemblea e salvo quanto previsto al precedente art. 15.

20.5 Il presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico ed è rieleggibile per più mandati.

20.6 Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 24.4.

20.7 L'elezione dei consiglieri federali avviene mediante espressione di preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili. Nelle votazioni per l'elezione degli organi federali sono nulle le schede riportanti un numero di preferenze superiore al numero dei candidati da eleggere.

20.8 In nessun caso nel computo dei votanti si tiene conto degli astenuti.

Articolo 21 - Modificazioni dello statuto

21.1 Le proposte di modificazione dello statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al consiglio federale dalla maggioranza degli affiliati aventi diritto di voto e che dispongano complessivamente di non meno di un terzo del totale dei voti attribuiti.

21.2 Il consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'assemblea nazionale che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.

21.3 Il consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'assemblea nazionale per esaminare e deliberare le modificazioni dello statuto che ritenga opportuno di proporre all'assemblea stessa.

21.4 Il ~~consiglio~~ federale nell'indire l'assemblea nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modificazione dello statuto.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Articolo 22 - Commissione Verifica dei poteri e Commissione scrutinio nelle assemblee nazionali

22.1 La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'assemblea nazionale e della regolarità delle deleghe, è svolta dalla commissione di verifica dei poteri.

22.2 La commissione verifica poteri è composta da un presidente e da due componenti i quali sono indicati dal consiglio federale. Nelle assemblee elettive i tre componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Nelle assemblee elettive il presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI.

22.3 La commissione scrutinio è composta da un presidente e da due componenti i quali sono indicati dal Presidente Federale. Nelle assemblee elettive i tre componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Articolo 23 - Il presidente della F.I.Ba.

23.1 Il presidente ha la legale rappresentanza della F.I.Ba. ed è responsabile, unitamente al consiglio federale, del funzionamento della F.I.Ba. nei confronti dell'assemblea nazionale.
Il Presidente:
a) ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
b) esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale;
c) nomina i direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il consiglio federale;
d) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

23.2 Sovrintende a tutta l'attività della F.I.Ba., vigila su tutti gli organi e gli uffici della F.I.Ba., esclusi gli organi di giustizia, l'ufficio del procuratore federale, la commissione federale di garanzia ed il collegio dei revisori dei conti.

23.3 Al presidente spetta in particolare:
a) convocare e presiedere le riunioni del consiglio federale e del consiglio di presidenza;
b) convocare l'assemblea nazionale, salvi i casi diversi espressamente previsti dal presente statuto;
c) sottoscrivere gli atti e provvedimenti;
d) nominare il segretario generale della federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il consiglio federale;
e) sottoporre al consiglio federale le proposte di nomina dei componenti degli organi di giustizia e del procuratore federale ai sensi del codice della giustizia Sportiva;
f) attribuire ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli organi di giustizia nonché per il procuratore federale;
g) in caso di urgenza può adottare i necessari provvedimenti anche su materie non delegabili del Consiglio federale con l'obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima riunione successiva, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale.

23.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito dal vicepresidente del consiglio federale, eletto ai sensi del successivo art. 24.6; l'esercizio del potere di firma da parte del vicepresidente costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente federale.

23.5 Il presidente può attribuire deleghe ai consiglieri federali per la trattazione di singoli affari purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.

23.6 Ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

23.7 Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo, ferma l'inapplicabilità nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 24 - Il Consiglio federale

24.1 Il consiglio federale è l'organo di indirizzo gestionale della F.I.Ba.; predispone i programmi in conformità delle direttive approvate dall'assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. Il consiglio federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale.

24.2 Il consiglio federale è composto dal presidente della federazione e da nove consiglieri rispettivamente eletti con votazioni separate e successive, nell'assemblea nazionale:
a) il presidente da tutti gli aventi diritto di voto;
b) sei consiglieri dai rappresentanti degli E.S.D.;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

c) due consiglieri dai delegati degli atleti;
d) un consigliere dai delegati dei tecnici.

24.3 L'elezione dei sei consiglieri da parte dei rappresentanti degli E.S.D. avviene contemporaneamente, ma distintamente da quella per i consiglieri eletti in rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

24.4 Nell'ipotesi in cui i due consiglieri eletti dai delegati degli atleti siano dello stesso sesso, il secondo eletto viene sostituito dal più votato dell'altro sesso, purché questi abbia ottenuto almeno la metà dei voti del secondo eletto. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali. È comunque garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% dal totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso. In assenza della figura del tecnico la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.

24.5 Il consiglio federale dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infra quadriennale.

24.6 Nella sua prima riunione il consiglio federale elegge nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice di voti, un vicepresidente.

24.7 Il consiglio federale:

a) redige ed approva, nei termini stabiliti dal C.O.N.I., il bilancio d'esercizio da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I.;
b) delibera, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo rimettendolo alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione;
c) delibera tutti i regolamenti federali e le successive modificazioni: i regolamenti per l'attuazione del presente statuto, quello degli ufficiali di gara e quello di giustizia sportiva devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
d) riconosce ai fini sportivi gli E.S.D. e accetta le domande di affiliazione degli E.S.D. e quelle di adesione con effetto dalla data di presentazione delle stesse;
e) approva ai fini sportivi lo statuto e le eventuali modifiche degli E.S.D.;
f) determina gli importi di tutte le quote e tasse federali;
g) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
h) propone all'assemblea le nomine delle cariche d'onore;
i) conferisce onorificenze, definendone i criteri;
j) indice l'assemblea nazionale e fissa l'ordine del giorno, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
k) effettua il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
l) scioglie, per accertate gravi irregolarità nella gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento, per constatata impossibilità di funzionamento, i comitati regionali e provinciali, e nomina in sostituzione un commissario straordinario, per provvedere, entro 60 giorni, alla convocazione dell'assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
m) costituisce settori di attività federale, nominandone i responsabili e determinandone i compiti, nonché consulte, presiedute dal presidente federale;
n) nomina e revoca i componenti degli organi federali non elettivi, i delegati regionali e provinciali, le commissioni, i commissari, i comitati, i segretari dei comitati regionali e provinciali; la revoca non può però riguardare gli organi di giustizia, i componenti dell'ufficio del procuratore federale, la commissione federale di garanzia e il collegio dei revisori dei conti; la nomina e la revoca dei componenti degli organi di giustizia, del Procuratore federale e della Commissione di Garanzia è effettuata secondo il procedimento disciplinato nel Regolamento di Giustizia, in applicazione di quanto previsto dal Codice della Giustizia Sportiva;
o) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento e nel rispetto dei Principi di Giustizia Sportiva;
p) dà l'interpretazione autentica delle norme dello statuto e dei regolamenti, ad eccezione delle disposizioni in recepimento o attuazione del Codice della Giustizia Sportiva per le quali è competente in via esclusiva la sezione consultiva del collegio di garanzia dello sport;
q) promuove la cultura della responsabilità sociale per lo sviluppo sostenibile, anche mediante l'approvazione di un report sociale delle attività della F.I.Ba.;
r) compie tutti gli atti non espressamente riservati dallo statuto alla competenza di altri organi federali; oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, riservati alla sua esclusiva competenza.

24.8 Il consiglio federale può delegare al presidente della F.I.Ba., entro limiti determinati, l'esercizio di poteri purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.

24.9 Le decisioni così assunte debbono essere portate a conoscenza del consiglio medesimo nei casi e con le modalità dallo stesso stabilite.

24.10 I consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

alle riunioni del consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 25 - Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni

25.1 Il consiglio federale si riunisce almeno 4 volte all'anno:
a) quando il presidente federale lo ritenga opportuno;
b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 componenti.

25.2 Le cariche onorarie possono assistere, su invito del Presidente federale, alle riunioni del consiglio federale, senza diritto di voto.

25.3 Alle riunioni del consiglio federale devono essere sempre invitati i componenti del collegio dei revisori dei conti.

25.4 Vi partecipa il segretario della F.I.Ba. che redige i verbali e li sottoscrive unitamente a chi presiede la riunione.

25.5 Possono altresì essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, i responsabili dei vari settori federali o coloro che il consiglio riconosca particolarmente qualificati in relazione alla trattazione di specifici argomenti.

25.6 Il consiglio federale è convocato con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con prova di ricezione spediti almeno 7 giorni prima della data stabilita e contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno; è validamente costituito quando siano presenti il presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 consiglieri.

25.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nel caso in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvedono a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

25.8 Il voto non è delegabile.

25.9 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

25.10 Quando per un componente del consiglio federale si configuri un conflitto di interessi per singole deliberazioni o atti, non può prendere parte né alle une né agli altri.

Articolo 26 - Decadenza del Consiglio federale

26.1 In tutti i casi di cessazione anticipata del consiglio federale, deve essere convocata l'assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere celebrata, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 18.3, entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la cessazione anticipata del consiglio federale, o comunque dal suo accertamento. Fino alla elezione dei nuovi consiglieri federali, al fine di garantire la continuità della gestione federale, è prevista la prorogatio dell'organo decaduto, limitatamente agli atti conservativi o indifferibili e a quelli di ordinaria amministrazione.

26.2 Le ipotesi di decadenza del consiglio federale sono le seguenti:
a) impedimento temporaneo o definitivo del presidente: esercizio della funzione da parte del vicepresidente. In caso di impedimento definitivo, si ha la decadenza immediata del consiglio federale che resta in carica per gli atti di cui al comma precedente assieme al vicepresidente che provvede alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo di tutte le cariche;
b) dimissioni del presidente: decadenza immediata del presidente e del consiglio federale. Quest'ultimo resta in prorogatio per gli atti di cui al comma 1 da espletarsi unitamente al presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente fino alla celebrazione dell'assemblea per il rinnovo di tutte le cariche;
c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero consiglio federale e del presidente il quale ultimo resta in carica per gli atti di cui al comma 1, fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'assemblea nazionale.

26.3 Le dimissioni che determinano la decadenza del consiglio federale o di qualunque altro organo federale sono irrevocabili.

26.4 La decadenza del consiglio federale comporta la decadenza di tutti gli organi, gli organismi e gli incarichi di nomina dello stesso, fatta eccezione per gli organi di giustizia e per i componenti della commissione federale di garanzia e dell'ufficio del procuratore federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Articolo 27 - Il consiglio di presidenza

27.1 Il Consiglio federale può istituire il consiglio di presidenza, con il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
27.2 Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri federali, eletti dal Consiglio federale, di cui un atleta e un tecnico.
27.3 Funge da segretario il segretario della F.I.Ba., o un suo delegato, senza diritto di voto.
27.4 Il consiglio di presidenza si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno.
27.5 Il presidente può richiedere la presenza di altri consiglieri federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.
27.6 Per le convocazioni e le modalità di svolgimento delle riunioni si applica l'art. 25.

Articolo 28 - Il collegio dei revisori dei conti

28.1 Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo e contabile della F.I.Ba. esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei collegi sindacali.
28.2 Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità con la normativa vigente. Tutti i componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
28.3 I componenti del collegio dei revisori dei conti possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
28.4 Dura in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del consiglio federale.
28.5 Il collegio si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
28.6 Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
28.7 Per la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile.
28.8 I revisori dei conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi centrali e periferici della F.I.Ba.
28.9 Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico di organi della F.I.Ba. o di suoi singoli componenti devono essere immediatamente rese note al presidente del collegio che ha l'obbligo di segnalarle al presidente della F.I.Ba. per l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.
28.10 I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
28.11 Il componente che non partecipa senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del consiglio federale o del consiglio di presidenza decade dall'ufficio.
28.12 In caso di cessazione per qualsiasi causa del presidente o di un componente, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.
28.13 In caso di cessazione dalla carica del presidente, la presidenza del collegio è assunta sino alla successiva assemblea elettiva dal primo dei non eletti. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.

Articolo 29 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

29.1 Presso la Federazione è costituito l'ufficio del procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
29.2 L'ufficio del procuratore si compone del procuratore federale e di un sostituto procuratore.
29.3 Il procuratore federale è nominato dal consiglio federale, su proposta del presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia.
29.4 Il sostituto procuratore è nominato dal consiglio federale su proposta del procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia.
29.5 Il procuratore federale e il sostituto procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
29.6 Il sostituto procuratore coadiuva il procuratore federale.
29.7 Ai sensi dell'art.3, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, gli incarichi presso la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Articolo 30 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

30.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione anche a riposo.

30.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, e dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Articolo 31 - Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio

31.1 Le attribuzioni del procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 32 - Commissione federale di garanzia

32.1 La commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal consiglio federale con maggioranza qualificata pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, in materie giuridiche, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Articolo 33 - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio

33.1 Le attribuzioni della commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

CAPO II - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Articolo 34 - L'assemblea regionale o provinciale

34.1 Le assemblee regionali e provinciali sono costituite dai presidenti degli E.S.D. con sede rispettivamente nel territorio della regione o della provincia aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché presidenti di E.S.D. aventi diritto a voto appartenenti alla stessa regione o provincia o dai dirigenti in carica che li sostituiscono.

34.2 Sono l'organo sovrano rispettivamente del comitato regionale o provinciale, da cui sono indette, e sono convocate dal presidente con lettera raccomandata o per via telematica con prova di ricezione contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno, spedita agli aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Indipendentemente dall'atto della convocazione, la data dell'assemblea è resa nota almeno 30 giorni prima con comunicato federale regionale.

34.3 Gli E.S.D., i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare regionale, possono rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altro E.S.D. avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di E.S.D. può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:
- una, oltre i 50 E.S.D. votanti;
- due, oltre i 100 E.S.D. votanti.

Nelle assemblee provinciali, in presenza di almeno 20 E.S.D. aventi diritto di voto, è permessa una sola delega.
Le deleghe sono redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 17.4 del presente Statuto.

34.4 Il presidente ed i componenti del comitato regionale o provinciale, nelle rispettive assemblee, ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare E.S.D. né direttamente né per delega.

34.5 Partecipano altresì all'assemblea regionale o provinciale, senza diritto di voto e senza possibilità di

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

rappresentare E.S.D. né direttamente né per delega:
a) gli E.S.D. privi dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto;
b) gli aderenti della regione o della provincia;
c) i titolari di cariche d'onore;
d) i responsabili dei settori nazionali e, per le assemblee di rispettiva competenza territoriale, quelli regionali o provinciali;
e) i candidati alle cariche elettive regionali o provinciali;
f) quanti altri il presidente o il consiglio regionale o provinciale ritengano opportuno invitare.

34.6 Le assemblee regionali e provinciali devono tenersi in seduta ordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.

34.7 Le assemblee regionali o provinciali devono tenersi in seduta straordinaria per l'elezione rispettivamente del presidente del comitato regionale o dei suoi componenti ovvero del presidente del comitato provinciale o dei suoi componenti in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo nonché quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei componenti del consiglio regionale o provinciale ovvero sia richiesto dalla maggioranza degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo del totale regionale o provinciale dei voti, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

34.8 La verifica dei poteri è compito del giudice sportivo, o di un suo delegato, che vi provvede con l'ausilio di altri tesserati scelti dal medesimo giudice sportivo tra i soggetti idonei.

34.9 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'assemblea nazionale, in quanto applicabili.

Articolo 35 - Attribuzioni dell'assemblea regionale o provinciale

35.1 Le assemblee regionali o provinciali in seduta ordinaria:
a) votano il rendiconto sulla gestione presentato dal presidente e predisposto dal consiglio regionale o provinciale;
b) eleggono con votazioni separate e successive:
1) il presidente del comitato regionale o provinciale;
2) i componenti del consiglio regionale o provinciale.

35.2 Le assemblee regionali o provinciali in seduta straordinaria:
a) eleggono con votazioni separate e successive:
1) il presidente del comitato regionale o provinciale;
2) i componenti del consiglio regionale o provinciale. in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.

35.3 Le assemblee regionali o provinciali in seduta ordinaria o straordinaria:
a) eleggono singoli membri del consiglio regionale o provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
b) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 36 - Il comitato regionale

36.1 Il comitato regionale deve essere costituito nelle regioni dove esistano almeno 10 E.S.D. con diritto di voto, con deliberazione del Consiglio federale.

36.2 Ha sede nel capoluogo di regione se non diversamente stabilito dal consiglio regionale ed autorizzato dal consiglio federale.

36.3 Il consiglio del comitato regionale è costituito dal presidente e da:
a) 4 componenti se gli E.S.D. della regione sono meno di 30;
b) 6 componenti se gli E.S.D. della regione sono da 30 a 99;
c) 8 componenti se gli E.S.D. della regione sono da 100 in poi.
Il numero dei componenti dei consigli regionali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale.

36.4 Il presidente del comitato ed i componenti del consiglio regionale sono rispettivamente eletti, con votazioni separate e successive, nell'assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.

36.5 Il consiglio regionale assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza collaborando con il Consiglio federale e gestendo i fondi affidatigli, secondo le disposizioni quadro del consiglio federale.

36.6 Per la convocazione del consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente statuto per il consiglio federale.

36.7 Il comitato regionale che abbia in regione meno di 10 E.S.D. con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto decade ed è sostituito dal delegato regionale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

36.8 Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta sono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici a livello regionale.

Articolo 37 - Il comitato provinciale

37.1 Il comitato provinciale può essere costituito, con deliberazione del Consiglio federale e sentito il parere del comitato regionale competente, nelle province dove esistano almeno 6 E.S.D. con diritto di voto e soltanto qualora tale struttura sia ritenuta necessaria ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio.
37.2 Ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente stabilito dal consiglio provinciale ed autorizzato dal Consiglio federale, previo parere del consiglio regionale.
37.3 Il consiglio del comitato provinciale è costituito dal presidente e da:
a) 4 componenti se gli E.S.D. della provincia sono meno di 25;
b) 5 componenti se gli E.S.D. della provincia sono da 25 in poi.
Il numero dei componenti dei consigli provinciali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale.
37.4 Il presidente ed i componenti del consiglio provinciale sono rispettivamente eletti, con votazioni separate e successive nell'assemblea provinciale, per la durata di un quadriennio olimpico.
37.5 Il comitato provinciale assolve il compito di gestire l'attività nel territorio di competenza e di collaborare con il comitato regionale gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale e svolgendo ogni altra funzione delegatagli dal consiglio regionale.
37.6 Per la convocazione del consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente statuto per il consiglio federale.
37.7 Il comitato provinciale che abbia in provincia meno di 6 E.S.D. con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto decade ed è sostituito dal delegato provinciale.

Articolo 38 - Il presidente del comitato regionale o provinciale

38.1 Il presidente del comitato regionale o provinciale è eletto rispettivamente dall'assemblea regionale o provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del presidente della F.I.Ba.
38.2 Rappresenta la F.I.Ba., ai fini sportivi, nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'assemblea regionale o provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del presidente federale, in quanto compatibili.
38.3 Per l'elezione del presidente del comitato regionale e provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il presidente della federazione.

Articolo 39 - Il delegato regionale o provinciale

39.1 Nelle regioni e nelle province dove non sia costituito o costituibile il comitato regionale o provinciale, il Consiglio federale nomina un delegato regionale o, sentito il consiglio regionale, un delegato provinciale al fine di assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali nonché per addivenire all'istituzione di un comitato regionale o provinciale.
39.2 Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
39.3 Il delegato regionale e, per il tramite del competente delegato o comitato regionale, quello provinciale a fine anno devono inviare una dettagliata relazione circa lo svolgimento del mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

CAPO III - ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 40 - Principi informatori della giustizia federale

40.1 La F.I.Ba. assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
40.2 In particolare, è assicurata la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
40.3 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

40.4 Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I., assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
40.5 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
40.6 I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
40.7 Per quanto riguarda le violazioni in materia di doping si fa rinvio alle Norme Antidoping del C.O.N.I..
40.8 I componenti degli organi di giustizia sportiva e dell'ufficio della procura federale devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice di Giustizia sportiva ed essere nominati nel rispetto delle modalità e procedure ivi previste.
40.9 Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmessi al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I..

Articolo 41 - Istituzione, nomina e articolazione territoriale dei giudici sportivi nazionale e territoriale

41.1 Presso la Federazione sono istituiti i giudici sportivi nazionale e territoriale.
41.2 I giudici sportivi si distinguono in giudice sportivo nazionale e giudici sportivi territoriali.
41.3 Il giudice sportivo nazionale e i giudici sportivi territoriali sono nominati dal consiglio federale, su proposta del presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali giudici sportivi nazionali o territoriali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai
e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
41.4 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
41.5 Il giudice sportivo nazionale ha sede presso la federazione.
41.6 Il giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
41.7 I giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
41.8 Il giudice sportivo nazionale è composto da un componente effettivo e un componente supplente.
41.9 I giudici sportivi territoriali sono tre:
a) uno, denominato giudice sportivo per l'area nord, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgano nelle regioni della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna;
b) un altro, denominato giudice sportivo per l'area centro, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgano nelle regioni della Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise;
c) un altro, denominato giudice sportivo per l'area sud e isole, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgano nelle regioni della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Articolo 42 - Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio

42.1 Le attribuzioni dei giudici sportivi nazionale e territoriale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 43 - Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

43.1 I componenti della corte federale di appello in funzione di corte sportiva di appello sono i medesimi della corte federale di appello.
43.2 La corte federale di appello in funzione di corte sportiva di appello si compone di sei componenti.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Articolo 44 - Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

44.1 Le attribuzioni della corte federale di appello in funzione di corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Articolo 45 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

45.1 Presso la Federazione sono istituiti i giudici federali.
45.2 I giudici federali si distinguono in tribunale federale e corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
45.3 I componenti del tribunale federale e della corte federale di appello sono nominati dal consiglio federale, su proposta del presidente.
45.4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del tribunale federale e della corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
45.5 I componenti del tribunale federale e della corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
45.6 Il tribunale federale e la corte federale di appello si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
45.7 Il tribunale federale e la corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 46 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

46.1 Le attribuzioni dei giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 47 - Registri dei procedimenti e delle sanzioni

47.1 La F.I.Ba. provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura, secondo le modalità ivi previste.

CAPO IV - SEGRETERIA FEDERALE

Articolo 48 - La segreteria federale

48.1 Il segretario generale è nominato dal presidente federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il consiglio federale.
48.2 Il segretario generale provvede alla gestione amministrativa della F.I.Ba. e ne è direttamente responsabile. Prende parte, nella qualifica, alle riunioni del consiglio federale e ne cura la redazione dei verbali.
48.3 Il segretario generale, inoltre:
a) esercita le funzioni conferitagli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal regolamento di amministrazione e contabilità;
b) provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio federale;
c) coordina l'attività di predisposizione del bilancio d'esercizio e del budget di previsione della F.I.Ba.;
d) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio federale;
e) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio federale e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento.
48.4 La F.I.Ba. si avvale di una segreteria federale retta dal segretario generale che ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che la compongono, il cui personale dipende gerarchicamente dal

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

segretario stesso che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.

48.5 Il segretario generale assiste alle riunioni delle assemblee nazionali, del consiglio federale e del consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle commissioni federali con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi presidenti per ragioni di ufficio.

48.6 In caso di assenza o impedimento, il segretario può delegare altro componente della segreteria.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO QUINTO

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Articolo 49 - Requisiti di eleggibilità

49.1 Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani maggiorenni;
b) siano tesserati alla F.I.Ba. alla data di presentazione della candidatura; per coloro che rivestono la carica di componente del collegio dei revisori dei conti o di un organo di giustizia non vi è l'obbligo del tesseramento;
c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali, di discipline associate e di enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
e) non abbiano subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A.. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A., qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.
f) non abbiano un reddito che derivi per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.Ba.;
g) non abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le discipline sportive associate o con altri Organismi Sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P..
Il presidente e i componenti del consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e del C.I.P..

49.2 Possono candidarsi alla carica in rappresentanza di atleti e di tecnici coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 siano in attività rispettivamente come atleti o tecnici o siano stati tesserati per almeno due anni, nell'ultimo decennio, in dette categorie. I candidati in rappresentanza di atleti devono aver preso parte a competizioni di livello almeno regionale nell'arco di due anni nell'ultimo decennio.

49.3 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

49.4 I componenti degli organi direttivi, nazionali e territoriali, restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

49.5 L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, eccetto quella di revisore dei conti e di presidente federale, salvi i rimborsi delle spese, determinati secondo modalità specificate nel regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.Ba.

49.6 Al presidente federale può essere riconosciuta una indennità di carica annuale nel caso in cui il consiglio federale deliberi in tal senso, nel rispetto di quanto in materia previsto dalla normativa vigente.

49.7 Ai componenti gli organi direttivi federali centrali e periferici investiti di particolari cariche può essere riconosciuta una indennità di carica annuale nel caso in cui il consiglio federale deliberi in tal senso.

Articolo 50 - Incompatibilità e opzione

50.1 La carica di componente degli organi centrali e degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale centrale e periferica.

50.2 Le cariche di presidente federale, di componente del collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva e di nomina e sociale degli E.S.D. affiliati alla F.I.Ba..

50.3 Le cariche di presidente federale e di consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi Sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P..

50.4 Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

50.5 Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

50.6 Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, l'interessato non può prendere parte né alle une né agli altri.

Articolo 51 - Candidature

51.1 Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono presentare la propria formale candidatura, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva.

51.2 La Segreteria Generale ordina le candidature ammesse in liste, suddivise per cariche e in ordine alfabetico. Tali liste sono pubblicate sul sito internet federale con link diretto dalla home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature, è ammessa impugnazione proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

51.3 Non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto, nella stessa elezione, a più di una carica federale. Devono essere presentate candidature individuali.

51.4 La presentazione delle candidature per le assemblee regionali e provinciali è disciplinata dal Regolamento Organico.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO SESTO

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 52 - Patrimonio

52.1 Il patrimonio della F.I.Ba. è costituito da:
a) immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
b) attivo circolante distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c) patrimonio netto;
d) debiti e fondi.

52.2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla segreteria federale e debitamente vistato dal collegio dei revisori dei conti.

52.3 Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.Ba. senza specifica destinazione.

Articolo 53 - Esercizio finanziario

53.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

53.2 La gestione economico-finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione (budget) deliberato dal Consiglio federale ed è disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità della Federazione.

53.3 La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.

53.4 Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

53.5 Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dalla approvazione del C.O.N.I., devono essere pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

53.6 Qualora la F.I.Ba. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al C.O.N.I. in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

53.7 La F.I.Ba. affida la revisione dei propri bilanci e di quelli delle società da questa partecipate ad una primaria società di revisione.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO SETTIMO

CONTROVERSIE

Articolo 54 - Arbitrato

54.1 Per i rapporti di natura meramente patrimoniali che possono essere rimessi ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, le parti possono devolvere la controversia ad un arbitrato, disciplinato dagli artt. 116 e seguenti del Regolamento di Giustizia Federale.

Articolo 55 - Sistema di Giustizia sportiva e ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

55.1 I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.Ba. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

55.2 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 bis dello Statuto del C.O.N.I., nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

55.3 Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO OTTAVO

NORME FINALI

Articolo 56 - Anno sportivo federale

56.1 L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 57 - Statuto e regolamenti federali

57.1 L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti federali.
57.2 Il regolamenti e le loro modificazioni, eccezion fatta per le regole di Badminton, sono deliberati dal Consiglio federale e perché abbiano efficacia devono essere approvati dalla Giunta nazionale del C.O.N.I. e pubblicati negli atti ufficiali.
57.3 Lo statuto, i regolamenti attuativi dello statuto e quello di giustizia sono sottoposti all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I..
57.4 Il presente statuto e le successive modificazioni entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta nazionale CONI.

Articolo 58 - Proposta di scioglimento della F.I.B.a.

58.1 Si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.